

con artifici e raggiri, consistiti nel richiedere l'assegnazione di un alloggio ASI (Alloggio di Servizio per Incarico) per uso esclusivo di abitazione propria e dei componenti del nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia - come da atto di concessione del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare 3/ Regione Aerea di Bari n. del 18.05.12 - e successivamente nell'adibire e utilizzare tale alloggio - sito in zona demaniale A.M. - come struttura recettiva del tipo "Bed and Breakfast", pubblicizzandone la proposta di affitto di una o più stanze, sul sito internet www.airbnb, induceva in errore l'Amministrazione Militare in ordine all'utilizzo dell'alloggio in concessione per uso esclusivo proprio e del proprio nucleo familiare ed in ordine alla permanenza dei requisiti per l'assegnazione, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto costituito, anche dai proventi dell'affitto dell'alloggio suddetto e cagionando un danno all'Amministrazione, che non utilizzava l'alloggio per le effettive esigenze di servizio del personale militare, nonché agli altri militari aventi titolo per l'assegnazione dell'alloggio. Reato commesso in dal luglio 2013 all'agosto 2014. Con l'aggravante del grado rivestito.

Svolgimento del processo

Con decreto emesso in data 11 febbraio 2015, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Napoli disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di in ordine al reato di cui alla superiore rubrica.

Alla prima udienza dibattimentale, tenutasi in data 13 maggio 2015, anzitutto, veniva verificata la regolare costituzione delle parti ed, in tale contesto, si disponeva procedersi in assenza dell'imputato.

Poi, si constatava che nessuno aveva questioni preliminari *ex art. 491 c.p.p.* da proporre.

Quindi, subito dopo l'apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero chiedeva di poter escutere i testimoni inseriti nella propria lista e di poter produrre in copia:

- l'Atto n. 1545 redatto in data 18 maggio 2012, con cui l'Amministrazione della Difesa aveva dato in concessione al Maresciallo A.M. _____, visto il suo incarico di Capo Nucleo Antincendi presso il _____, un alloggio di servizio ed, in particolare, quello identificato dal n. 27 di P.G. ed ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato sito a _____ in viale _____ ;
- il Decreto di approvazione da parte del Comandante delle Scuole / 3^a Regione Aerea in Bari dell'Atto di concessione di cui al punto precedente emesso in data 23 maggio 2012;
- la planimetria dell'alloggio demaniale n. _____ di P.G., ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato sito a _____ ;
- lo *screenshot* delle pagine del sito web "www.airbnb.it" dedicate ad un'attività di "Bed & Breakfast" gestita da tale _____ all'interno di un appartamento ubicato a _____ ;
- il Regolamento condominiale per gli alloggi di servizio emanato dal Comandante della 3^a Regione Aerea in Bari.

La difesa dell'imputato, a sua volta, instava per poter contro-esaminare i testi indicati dalla pubblica accusa e per poter procedere all'esame del proprio assistito.

Il Tribunale ammetteva tutte le prove richieste dalle parti, in quanto legali

CM

e pertinenti ai fatti di causa.

Subito dopo, venivano immediatamente escussi i primi due testimoni ammessi su richiesta del P.M.: il Ten. Col. A.M. ed il Lgt.

Nel corso della deposizione del prefato inoltre, il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva che fosse disposto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di una copia di:

- la Richiesta di sequestro preventivo dell'alloggio n. di P.G. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di in data 1 settembre 2014;
- il Decreto di sequestro preventivo dell'alloggio n. 27 di P.G. emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di in data 16 settembre 2014.

A questo punto, visto quanto già emerso durante l'istruttoria dibattimentale, il rappresentante della pubblica accusa formalizzava la propria rinuncia a sentire l'ultimo teste residuo: il Brig. Ca.

Allora, preso atto di quanto sopra, il Tribunale riteneva fosse assolutamente necessario:

- acquisire la documentazione concernente la concessione dell'alloggio n. di P.G. al Maresciallo e, viepiù, anche quella relativa ai rapporti tra l'Amministrazione della Difesa ed il già citato occupante dopo che quest'ultimo aveva perso il titolo;
- assumere sul punto la testimonianza del sottufficiale addetto all'Ufficio Presidio del Comando Aeroporto dell'Aeronautica Militare in

All'udienza finale, svoltasi il 28 ottobre 2015, il Tribunale - in ottemperanza all'ordinanza che era stata adottata il precedente 13 maggio 2015 - provvedeva a:

- acquisire agli atti del fascicolo dibattimentale una copia di:

- la Domanda di assegnazione di alloggio ASI presentata dal M.llo A.M. _____ in data 28 febbraio 2012 (corredata da documentazione di supporto);
- la Proposta di assegnazione al M.llo _____ dell'alloggio ASR - n. _____ di P.G. - avanzata dal Comandante del Gruppo Radar _____ in data 29 febbraio 2012 (corredata da documentazione di supporto);
- la Nota di trasmissione n. RS-41/01.3/0509/D19 del 41° Stormo dell'Aeronautica Militare in _____ datata 26 marzo 2012;
- la Nota n. _____ del Comandante delle Scuole / 3^a Regione Aerea in Bari datata 11 aprile 2012, con la quale si autorizzava il Comandante del _____ Stormo dell'Aeronautica Militare in _____ ad offrire al M.llo _____ l'alloggio ASR _____ contrassegnato dal n. _____ di P.G. ed, inoltre, lo si delegava anche a redigere eventualmente il relativo Atto di concessione;
- l'Appunto sulla tempistica per la riassegnazione dell'alloggio n. _____ di P.G. al M.llo _____ redatto dal Comandante del Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare;
- la Dichiarazione sottoscritta in data 16 maggio 2012 dal M.llo A.M. _____ con cui quest'ultimo aveva accettato le

- condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio ASR -
n. di P.G. -, ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato
sito a _____ ;
- la planimetria dell'alloggio demaniale n. _____ di P.G., ubicato al primo
piano - interno n. 3 - del fabbricato sito a _____
 - l'Atto n. _____ redatto in data 18 maggio 2012, con cui
l'Amministrazione della Difesa aveva dato in concessione al
Maresciallo A.M. _____, visto il suo incarico di
Capo Nucleo Antincendi presso il _____ Gruppo Radar A.M.
un alloggio di servizio ed, in particolare, quello identificato dal n.
di P.G. ed ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato sito a
_____ ;
 - il Decreto di approvazione da parte del Comandante delle Scuole / 3^a
Regione Aerea in Bari dell'Atto di concessione di cui al punto
precedente emesso in data 23 maggio 2012;
 - la Nota di trasmissione n. _____ del Comando delle
Scuole / 3^a Regione Aerea in Bari datata 23 maggio 2012;
 - il Verbale di consegna al M.Ilo
dell'alloggio ASR _____ - n. _____ di P.G. - redatto in data 12 giugno
2012;
 - la Comunicazione alla Questura di _____ datata 12 giugno 2012
relativa all'avvenuta concessione ad
dell'alloggio ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato sito
a _____

CM

- la Nota n. _____ del Comandante del Gruppo Radar A.M. in _____ datata 19 giugno 2012, con la quale si richiamava il M.llo _____ all'osservanza puntuale e costante del Regolamento condominiale per gli alloggi di servizio;
- il Messaggio n. _____ del Distaccamento Aeronautico di _____ datato 18 dicembre 2012, con il quale si comunicava che il M.llo _____ aveva perso il titolo alla concessione dell'alloggio ASI già a far data dall'1 luglio 2012;
- il Messaggio n. _____ del Stormo dell'Aeronautica Militare in _____ datato 21 dicembre 2012;
- l'Avviso per il rilascio dell'alloggio ASR _____ emesso in data 9 gennaio 2013 dal Comandante delle Scuole / 3^a Regione Aerea in Bari (con allegata attestazione di avvenuta presa visione da parte dell'interessato);
- la Comunicazione n. _____ del Comando delle Scuole / 3^a Regione Aerea in Bari datata 20 marzo 2013, con la quale si rappresentava di aver rideterminato il canone di occupazione *sine titolo* dell'alloggio già dato in concessione al M.llo A.M. _____ (con allegata attestazione di avvenuta presa visione da parte dell'interessato);
- la Nota informativa n. _____ del Distaccamento Aeronautico di _____ datata 11 settembre 2014;
- la Nota di trasmissione n. _____ del Comandante

CM

del Stormo dell'Aeronautica Militare in _____ data 28 agosto 2014;

▪ il Provvedimento emesso dal Comandante delle Scuole / Regione Aerea in Bari in data 11 settembre 2014, con cui si invitava il M.Ilo

_____ a liberare l'alloggio ASR _____ (con allegata attestazione di avvenuta presa visione da parte dell'interessato);

▪ la Richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'alloggio n. _____ di P.G. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ in data 9 ottobre 2014;

▪ il Decreto di revoca del sequestro preventivo dell'alloggio n. _____ di P.G. emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di _____ in data 10 ottobre 2014;

▪ il Messaggio n. _____ del Comando delle Scuole / Regione Aerea in Bari datato 24 settembre 2014;

▪ la Richiesta di differimento del recupero coattivo avanzata dal M.Ilo _____ in data 15 ottobre 2014;

▪ il Verbale di riconsegna dell'alloggio ASR _____ - n. _____ di P.G. - da parte del M.Ilo _____ redatto in data 24 ottobre 2014;

▪ la Nota di trasmissione n. _____ del Distaccamento Aeronautico di Siracusa datata 29 ottobre 2014.

- sentire il 1° M.Ilo _____

Nel corso della deposizione del Primo Maresciallo da ultimo citato, poi, veniva disposto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento pure della

CM

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata dal M.Ilo A.M.

in data 4 luglio 2013.

A questo punto, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale ed invitava le parti a concludere.

Allora, il Pubblico Ministero chiedeva di assolvere l'imputato, perché il fatto non sussiste.

Esattamente la stessa richiesta veniva formulata anche dal difensore dell'imputato.

Motivi della decisione

L'odierno imputato è stato tratto a giudizio in quanto la pubblica accusa si è convinta che il Maresciallo
avesse perpetrato una truffa:

- ponendo in essere artifici e raggiri consistiti:
 - nel richiedere l'assegnazione di un alloggio ASI (Alloggio di Servizio per Incarico) per uso esclusivo di abitazione propria e degli eventuali componenti del proprio nucleo familiare specificamente menzionati nello stato di famiglia;
 - nell'adibire ed utilizzare l'alloggio di cui al punto precedente - nel periodo ricompreso tra il mese di luglio 2013 e quello di agosto 2014 - come struttura recettiva del tipo "Bed and Breakfast", pubblicizzandone la proposta di affitto di una o più stanze sul sito internet "www.airbnb.it";
- inducendo così in errore l'Amministrazione Militare con riguardo al fatto che l'alloggio di cui sopra fosse effettivamente utilizzato per un uso esclusivo proprio e del proprio nucleo familiare e che, conseguentemente,

il suo concessionario avesse mantenuto i requisiti richiesti per l'assegnazione;

- procurandosi in tal modo un ingiusto profitto costituito pure dai proventi derivanti dall'affitto dei posti-letto presenti nell'alloggio già più volte menzionato;

- cagionando parimenti anche un danno alla prefata amministrazione, che non aveva potuto utilizzare il bene immobile in questione per le effettive esigenze di servizio del personale dipendente, nonché a tutti gli altri militari che avrebbero avuto titolo all'assegnazione proprio di quell'alloggio.

A seguito dell'istruttoria dibattimentale svolta nel corso del presente processo - in effetti - è emerso un quadro non molto dissimile da quello prefigurato dal P.M. al momento dell'esercizio dell'azione penale ed, in particolare, è venuto fuori che l'odierno imputato:

- in data 18 maggio 2012 aveva ottenuto in concessione, grazie al suo incarico di Capo Nucleo Antincendi presso il Gruppo Radar A.M. di , un ben individuato alloggio di servizio, quello identificato dal n. 27 di P.G. ed ubicato al primo piano - interno n. 3 - del fabbricato sito a in viale (vedi: l'Atto di concessione n. del 18/5/2012 e la deposizione testimoniale resa dal Ten. Col. A.M.);

- in data 12 giugno 2012 aveva regolarmente preso possesso dell'appartamento a cui si è testé fatto riferimento (vedi: il Verbale di consegna del 12/6/2012);

- già a decorrere dal successivo 1 luglio 2012 - però - aveva perso

l'incarico che gli dava titolo ad avere un alloggio ASI e, quindi, era *ipso facto* cessato dalla concessione di cui sopra ex art. 329 del D.P.R. 15/3/2010 n. 90 (vedi: il Messaggio n. _____ del Distaccamento Aeronautico di _____ datato 18/12/2012, quello n. _____ del _____ Stormo dell'Aeronautica Militare in _____ datato 21/12/2012, l'Avviso per il rilascio dell'alloggio datato 9/1/2013 ed, in fondo, anche la deposizione testimoniale resa dal Ten. Col. _____);

- nonostante non ne avesse più diritto, aveva continuato ad occupare il bene immobile di cui trattasi *sine titulo*, corrispondendo per ciò - come forma d'indennizzo - un canone mensile rideterminato ai sensi del D.M. 16/3/2011 (vedi: la Comunicazione n. _____ del _____ Comando delle Scuole / Regione Aerea in Bari datata 20/3/2013 e pure la deposizione testimoniale resa dal Ten. Col. _____);

- nel luglio del 2013 - poi - aveva pubblicato su di un sito web specializzato un annuncio in cui offriva ospitalità a pagamento proprio in un appartamento che era chiaramente identificabile come quello da lui occupato a _____ in viale _____ (vedi: lo *screenshot* di alcune pagine del sito web "www.airbnb.it" e le deposizioni testimoniali rese dal Ten. Col. _____ e dal Lgt. _____);

- più o meno nello stesso periodo di cui al punto precedente - così come segnalato dagli "...altri utenti del comprensorio, del _____" - aveva iniziato a far sì che l'immobile demaniale nella sua disponibilità divenisse meta di un continuo andirivieni di "...persone estranee..." all'ambiente aeronautico, "...spesso straniere..." e

“...sempre diverse...” (vedi: la deposizione testimoniale resa dal Ten. Col. _____);

- in un ristretto arco temporale ricompreso tra la metà di luglio e quella di agosto del 2014 - stando a quanto hanno potuto osservare e/o accertare direttamente gli investigatori (vedi: la deposizione testimoniale del Lgt. _____) - aveva effettivamente fornito ospitalità nella prefata unità immobiliare ad almeno “...sette turisti...”, di cui “...quattro...” erano “...francesi, due lituani e uno italiano...”, così come si poteva dedurre dal fatto che:

- “...il 21 luglio 2014...” all’interno del Comprensorio militare di viale _____ era entrato un veicolo con a bordo “...due donne...”, “...due cittadine francesi...”, che avevano “...scaricato dei bagagli...”, si erano dirette proprio verso la “...palazzina ... dove ha sede l’appartamento dell’ _____” e, successivamente, si erano anche affacciate “...dal balcone...” dell’alloggio in questione;
- “...il 2 agosto del 2014, alle ore 19...”, era arrivata nello stesso luogo un’altra autovettura intestata ad “...un certo _____”, la quale aveva “...a bordo una sola persona, che...” era “...entrata nella palazzina dove c’era l’appartamento dell’ _____” e vi aveva soggiornato per una decina di giorni;
- “...in data 8 agosto 2014, alle ore 11, ... verso le 11.10, l’ _____” era giunto “...presso il _____ alla guida della sua autovettura ... con a bordo un uomo dall’apparente età di 60 anni...” ed i due avevano scaricato dalla “...predetta auto numero 2 bagagli...” e si erano, quindi, recati sempre

CM

“...nell’abitazione...” di cui trattasi;

▪ “...il 12 agosto del 2014, alle ore 11.20...”, c’era stato ancora un ennesimo “...arrivo, il sopraggiungere di...” un’ulteriore automobile, “...che risultava noleggiata...” da altre “...due cittadine francesi...”;

▪ infine, “...il giorno 16...” agosto 2014, “...alle 9.45, con la sua autovettura...” aveva “...accompagnato due coniugi lituani ... da al Centro Storico di , dove, dopo aver ... fatto una prima spiegazione...”, aveva fornito indicazioni sui “...luoghi...” da “...visitare...” nei “...circa tre quarti d’ora...” in cui i tre erano rimasti “...nel capoluogo ..” prima di rientrare tutti insieme a

- aveva, inoltre, fatto in modo che “...all’interno delle...” varie “...stanze...” dell’immobile già più volte menzionato vi fosse tutta una serie di avvisi riportanti “...indicazioni scritte in inglese...” relative al funzionamento degli elettrodomestici ivi presenti, al luogo “...dove lasciare le chiavi...”, ai ripostigli in cui erano conservati “...gli alimenti...” da utilizzare per prepararsi “...la prima colazione...”, ai “...prezzi...” dei “...mezzi di trasporto...” e finanche alla reperibilità “...dei taxisti...” (vedi: la deposizione testimoniale resa dal Lgt. CC).

Ciò posto, quindi, appare ora necessario verificare se il comportamento tenuto dall’odierno imputato e più sopra descritto si sia atteggiato effettivamente in modo tale da integrare tutti i requisiti oggettivi richiesti dall’art. 234 del codice penale militare di pace.

Da tale punto di vista, anzitutto, si ritiene che - nella specie - sia

CM

individuabile un'attività di artificio e/o di raggiro posta in essere dall' _____ per ingannare la propria amministrazione, in quanto:

- in data 19 giugno 2012 l'odierno imputato era stato formalmente invitato dal suo Comandante "...all'osservanza puntuale e costante del..." Regolamento Condominiale per gli alloggi di servizio e, soprattutto, era stato avvertito che, ove fossero esistite "...motivazioni personali alla mancata applicazione di uno o più articoli del suddetto Regolamento...", sarebbe stato suo preciso dovere "...darne tempestiva comunicazione tramite il Sindaco..." del Comprensorio al suo Comando "...per consentire le eventuali azioni o decisioni in merito..." (cfr.: la Nota n. _____ del Comandante del Gruppo Radar A.M. in _____ datata 19 giugno 2012);

- il Regolamento Condominiale di cui al punto precedente (acquisito in atti) prevedeva espressamente che:

- tutte le prescrizioni in esso contenute fossero pienamente vincolanti per qualunque militare "...al quale..." era "...concesso l'uso dell'alloggio a qualsiasi titolo, ivi compresi i senza titolo...";
- tutti gli utenti dovessero necessariamente "...fare dell'alloggio un uso conforme alla specifica funzione...", la quale non poteva che essere quella di utilizzarlo esclusivamente quale "...abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare...";

- conseguentemente, il sottufficiale tratto a giudizio in una data antecedente e prossima al mese di luglio del 2013 avrebbe dovuto - così come esplicitamente richiestogli - comunicare al proprio Comando che non intendeva più rispettare quanto statuito dall'art. 8 del già citato

an

Regolamento Condominiale;

- l' si era, però, astenuto dal fare la comunicazione dovuta;
- stando ad un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, è pacifico che "...configura artificio o raggio..." anche "...il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze possano essere conosciute dalla controparte con ordinaria diligenza..." (così: Cass., sez. I, 30/1/2013, Guarini).

Non vi è, poi, alcun dubbio che la situazione così concretizzata fosse per il Maresciallo ben più vantaggiosa di quella precedente e, dunque, egli avesse conseguito un ingiusto profitto.

Invece, per quanto attiene al danno che sarebbe stato cagionato ad altro o ad altri militari e/o alla propria amministrazione non si può non tenere in adeguata considerazione quanto autorevolmente affermato da una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass., SS.UU., 16/12/1998, Cellammare; Cass., sez. II, 3/6/2009, Caruso; Cass., sez. II, 15/1/2013, P.G. in proc. Meloni), stando alle quali:

- "...l'elemento del danno deve necessariamente avere un contenuto patrimoniale, dovendo consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre la perdita definitiva..." di uno o più beni "...da parte del soggetto passivo..." e, dunque, "...ai fini dell'integrazione del reato di truffa..." è assolutamente necessario "...che si verifichi ... un'effettiva *deminutio patrimonii*, intesa in senso strettamente economico, del soggetto passivo...";
- insomma, "...la norma incriminatrice..." che configura il reato militare di

truffa "...espressamente richiede uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale, ovvero un reale depauperamento economico del soggetto passivo del reato, nella forma del danno emergente o del lucro cessante...";

- ciò importa che anche nel caso in cui si ritenga di poter contestare l'aggravante prevista dal n. 1 del secondo comma dell'art. 234 del codice penale militare di pace "...non può consentirsi che l'unitaria oggettività giuridica del reato di truffa sia alterata ... a favore di interessi generali attinenti al buon andamento della pubblica amministrazione o..." - nel caso di specie - alla funzione intrinsecamente propria del demanio militare: "...valori, quest'ultimi, meritevoli anch'essi di rilievo ordinamentale, ma distinti rispetto al bene giuridico tutelato dalla..." norma in questione;

- conseguentemente, si deve reputare assolutamente "...inammissibile ... il ricorso a criteri di valutazione estranei alla nozione strettamente economico-patrimoniale ed effettiva dell'evento di danno proprio del delitto di truffa...", facendo - invece - un vago e generico "...riferimento a conseguenze meramente virtuali del reato ... oppure ... di natura non immediatamente patrimoniale ... o estrinseche rispetto all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quali...":

- "...le spese da sostenere per riparare l'errore..." provocato dall'inganno;
- "...i disservizi..." inevitabilmente verificatisi;
- "...l'alterazione..." di una "...graduatoria...";
- il nocumento derivante dalla destinazione di uno o più beni

On

dell'amministrazione al soddisfacimento di interessi che non siano affatto pubblici;

- "...il pregiudizio per gli altri concorrenti..." pretermessi;
- "...una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge..." (in tal senso, seppur in riferimento ad un caso di truffa contrattuale nei confronti di soggetti privati, cfr.: Cass., sez. II, 14/5/2014, Soleri).

Se così è, bisogna prendere atto che nel corso del presente processo il Pubblico Ministero non ha prospettato, né - d'altra parte - dall'istruttoria dibattimentale è mai emersa l'esistenza di un danno connotato da un'adeguata patrimonialità e da una sufficiente effettività e concretezza tale da poter essere ricondotto a quello che l'art. 234 c.p.m.p. necessariamente richiede per l'integrazione della fattispecie penalmente rilevante.

Conseguentemente, si deve escludere che il comportamento tenuto dal Maresciallo - pur caratterizzato da un'evidente dose di slealtà e scorrettezza nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza e di altri militari - possa configurare il delitto di Truffa militare.

Pertanto, è d'uopo mandare assolto l'odierno imputato dal reato a lui ascritto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 c.p.p. e 261 c.p.m.p;

ASSOLVE

dal reato di Truffa militare pluriaggravata, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

DISPONE

che il deposito della motivazione avvenga entro il 18 dicembre 2015.

Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2015.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dott. Carmine VIZZA

Dott. Stefano PALAZZI

ASPISTENTE AL TRIBUNALE AZ/FS
Sig. *Massimo* CIGIOLOTTI

DEPOSITARIA DI CAMBIO LETTERA

IL 18.12.2015

ASPISTENTE AL TRIBUNALE AZ/FS
Sig. *Massimo* CIGIOLOTTI